

Bruxelles, 6.12.2023
COM(2023) 950 final

2023/0461 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. La decisione riguarda la prevista adozione di una decisione volta a modificare le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici di cui all'allegato 5 di detto accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione delle regole specifiche previste alla SEZIONE 1 di detto allegato 5 e di cessare l'applicazione di quelle previste alla SEZIONE 2. Occorre altresì modificare l'ambito di applicazione dell'articolo 68 per precisare che si tratta di una proroga una tantum delle regole specifiche per prodotto e di una loro modifica una tantum nel merito per i prodotti contemplati dall'allegato 5.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo") stabilisce, tra l'altro, le norme che disciplinano il commercio fra l'Unione e il Regno Unito, fra cui regole di origine che determinano a quali condizioni un prodotto può essere considerato originario dell'Unione o del Regno Unito. Unicamente i prodotti originari di una delle due parti dell'accordo possono beneficiare del regime preferenziale da esso istituito.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

2.2. Il consiglio di partenariato

Il consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sovrintende al conseguimento degli obiettivi dell'accordo e ne sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione. Comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e adotta le decisioni di comune accordo.

L'articolo 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al Consiglio di partenariato il potere di modificare le disposizioni relative alle regole di origine.

2.3. L'atto previsto del consiglio di partenariato

Il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare, con procedura scritta, una decisione sulle regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici ("l'atto previsto").

L'atto previsto modifica l'allegato 5 e l'articolo 68 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione affinché:

- le regole di origine transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici applicabili fino al 31 dicembre 2023 siano prorogate fino al 31 dicembre 2026;
- il consiglio di partenariato non possa rimodificare le regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste agli allegati 3 e 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

In virtù dell'articolo 10 dell'accordo, l'atto previsto vincolerà le parti: "Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato [...] sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo."

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l'entrata in vigore graduale di regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

Il contesto globale della sicurezza, dell'economia e del commercio, comprese l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la concorrenza dei regimi di sovvenzionamento sul piano internazionale, e le conseguenze che ha prodotto (impennata dei costi dell'energia, inflazione elevata) hanno ritardato alcuni investimenti nell'ecosistema europeo delle batterie. Ne è conseguita un'insufficiente offerta di batterie elettriche, necessarie per la produzione di veicoli elettrici nell'Unione.

Questa situazione ha indotto l'industria dell'Unione a temere che le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito non fossero in grado di rispettare le subentranti regole di origine, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2024, comportando l'imposizione di dazi su tali esportazioni e quindi una perdita di competitività dell'industria europea sul mercato automobilistico del Regno Unito.

L'atto previsto mira a offrire al settore un meccanismo ponte che permetta di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2026 le regole di origine attuali, meno rigorose, per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

L'obiettivo ultimo di queste regole di origine è tuttavia quello d'incentivare gli investimenti nella capacità di produzione di batterie nell'Unione e nel Regno Unito. Come inizialmente previsto, dal 1° gennaio 2027 si applicheranno pertanto le regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 3 dell'accordo.

Non dovrebbero essere disposti ulteriori rinvii dell'applicazione delle regole subentranti. L'atto previsto preclude pertanto la possibilità di prorogare, con la stessa procedura, le regole di origine provvisorie specifiche per prodotto. Preclude altresì la possibilità di modificare nel merito le regole specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono*

*tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, segnatamente l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

L'atto che il consiglio di partenariato è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto sarà vincolante per le parti in virtù dell'articolo 10 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

Pertanto la base giuridica sostanziale della decisione proposta è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del consiglio di partenariato apporterà modifiche all'articolo 68 e all'allegato 5 (Regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda le regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione" o "accordo") è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- (2) La parte seconda, titolo I, capo 2, e gli allegati da 2 a 9 dell'accordo prevedono disposizioni sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa.
- (3) In virtù degli articoli 7 e 68 dell'accordo, il consiglio di partenariato può modificare la parte seconda "Commercio, trasporti, pesca e altri accordi", titolo I "Scambi di merci", capo 2 "Regole di origine", e i relativi allegati.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) L'allegato 5 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede l'entrata in vigore graduale di regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.
- (6) Il contesto globale della sicurezza, dell'economia e del commercio, comprese l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la pandemia di COVID-19 e la concorrenza dei nuovi regimi di sovvenzionamento sul piano internazionale, ha determinato la sospensione o il rinvio di alcuni investimenti nell'ecosistema europeo delle batterie e rallentamenti nella realizzazione degli ingenti piani d'investimento mantenuti nonostante la situazione generale. Le conseguenze dirette di tali eventi esterni, quali l'impennata dei costi dell'energia e gli elevati tassi di inflazione, hanno ostacolato ulteriormente lo sviluppo dell'ecosistema delle batterie nell'Unione.
- (7) Lo sviluppo più lento del previsto dell'ecosistema delle batterie ha indotto l'industria dell'Unione a temere che le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno

Unito non fossero in grado di rispettare le subentranti regole di origine specifiche al prodotto, comportando l'imposizione di dazi su tali esportazioni e un deterioramento della competitività dell'industria europea sul mercato automobilistico del Regno Unito.

- (8) È pertanto opportuno offrire un meccanismo ponte agli operatori del settore. Il meccanismo dovrebbe consentire all'industria delle batterie di espandersi ulteriormente così da sostenere una solida base di produzione di veicoli elettrici in Europa in grado di competere sul piano internazionale. In tal modo le esportazioni automobilistiche europee verso il Regno Unito potranno in ultima analisi rispettare le regole di origine previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (9) Il meccanismo ponte permetterà di continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2026 le attuali regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno le regole di origine specifiche per prodotto previste all'allegato 3 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (10) L'obiettivo delle regole di origine per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici previste nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è quello di incentivare gli investimenti in una capacità di produzione di batterie nell'Unione e nel Regno Unito. Non è ipotizzato alcun ulteriore rinvio delle regole subentranti. È pertanto opportuno precludere la possibilità di apportare ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici.
- (11) L'Unione è impegnata nello sviluppo e nel potenziamento delle filiere dell'Unione e di un ecosistema delle batterie e dei veicoli elettrici. È opportuno pertanto affiancare alla proroga *in toto* delle regole di origine applicabili attualmente il sostegno strategico del comparto delle batterie e un'interazione più intensa con gli operatori del settore. È importante in particolare che l'industria automobilistica europea aumenti gli investimenti lungo l'intera catena del valore delle batterie, concludendo contratti di impegno di acquisto (*off-take*) al fine di soddisfare con l'approvvigionamento interno almeno il 70 % della domanda di batterie e contribuire a rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e la circolarità delle batterie in conformità con l'*acquis* vigente, in particolare il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie².
- (12) Al fine di intensificare la rapidità e l'efficienza in termini di costi del sostegno alla fabbricazione negli Stati membri di batterie del tipo più sostenibile, la Commissione istituirà uno strumento specifico nell'ambito del Fondo per l'innovazione³. Lo strumento, che sarà varato nel 2024, metterà a disposizione finanziamenti fino a 3 miliardi di EUR nei prossimi tre anni, che saranno assegnati, eventualmente come premio fisso alla capacità di fabbricazione di batterie, ai produttori europei delle batterie più sostenibili, determinando rilevanti effetti di ricaduta sull'intera catena del valore delle batterie in Europa, in particolare sul segmento a monte. Il meccanismo dovrebbe sostenere sia le spese in conto capitale sia le spese operative, in conformità dei trattati, e dovrebbe potersi cumulare con il sostegno ricevuto dai soggetti

² GU L 191 del 28.7.2023.

³ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

ammissibili in altra forma. La dotazione dei bandi, i criteri di ammissibilità e le altre condizioni applicabili allo strumento saranno stabiliti nel 2024.

- (13) La Commissione estenderà lo strumento per consentire agli Stati membri di usare le risorse del bilancio nazionale per sostenere progetti d'interesse per lo sviluppo nel rispettivo territorio di capacità unionali di fabbricazione sostenibile di batterie, individuando i progetti più competitivi tramite un meccanismo d'asta a livello di Unione. Sarà così evitata la frammentazione del mercato delle batterie nell'Unione evitando nel contempo i costi amministrativi legati allo sviluppo di regimi di sostegno diversi da parte degli Stati membri.
- (14) La Commissione seguirà attentamente il sopradescritto impegno dell'industria automobilistica europea nello sviluppo di un ecosistema europeo delle batterie. In particolare terrà dialoghi semestrali con l'industria automobilistica e gli operatori del comparto delle batterie ai fini di una valutazione continua dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo principale di soddisfare con l'approvvigionamento interno almeno il 70 % della loro domanda di batterie e del grado di preparazione dell'industria a rispettare le regole di origine permanenti previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che si applicheranno a partire dal 2027. Sulla scorta di tale valutazione la Commissione prenderà in considerazione le ulteriori misure eventualmente necessarie per migliorare la conformità.
- (15) Sebbene la presente decisione elimini una tappa dell'introduzione graduale di regole di origine più rigorose in virtù dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, prorogando pertanto le regole attuali sino a fine 2026, l'Unione mantiene l'impegno nei confronti della conformità alle regole che entreranno in vigore nel 2027. La presente decisione preclude pertanto la possibilità che una decisione del consiglio di partenariato apporti ulteriori modifiche alle regole di origine specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici. La Commissione riesaminerà costantemente la situazione dei mercati mondiali ed europei delle batterie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato figura nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*